

VACCINO PER IL COVID. IL MEDICO E IL CERTIFICATO

IL QUESITO DEONTOLOGICO

Le responsabilità del medico nel rilascio della certificazione covid-19 e nella sua qualità datore di lavoro per il controllo dell'avvenuta vaccinazione dei propri dipendenti

Sommario

Normativa essenziale	1
Fino a quando vale l'obbligo	1
Personale sanitario e non sanitario.	1
Deroghe	2
Chi deve verificare	2
I collaboratori di studio medico sono obbligati alla vaccinazione?	2
cosa fare se un dipendente dello studio medico si contagia	3
Il personale di studio non vaccinato può essere licenziato o sanzionato?	3
Modalità rilascio della certificazione di esonero	3
Le responsabilità del medico per falsa certificazione	3
Come si svolge il controllo sulla certificazione di esenzione.	4
Conseguenze deontologiche.	4

[Art. 4 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.](#)

[D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro](#)

[Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19](#)

[Art. 24 Codice deontologia medica](#)

Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha varato le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico.

L'introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.

Fino a quando vale l'obbligo

31 dicembre 2021 salvo proroghe.

RESPONSABILITA' DEL MEDICO

CERTIFICATORE

- EMETTERE CERTIFICAZIONE VERA
- PROTEGGERE LA SALUTE INDIVIDUALE E PUBBLICA

DATORE LAVORO

- PROTEGGERE I LAVORATORI DA RISCHI INUTILI
 - PROTEGGERE GLI UTENTI DA RISCHI INUTILI
-

Personale sanitario e non sanitario

Il personale sanitario e/o di rilevanza sanitaria è obbligato alla vaccinazione.

Il datore di lavoro, valutando i rischi, può individuare i lavoratori che per condizioni di rischio devono essere protetti dalla vaccinazione.

I lavoratori non sanitari di qualunque settore hanno l'obbligo di acquisire la certificazione verde (c.d. Green pass).

L'obbligo di possedere e presentare, su richiesta, il Green Pass non deve confondersi con l'obbligo vaccinale limitato a precise categorie ad alto rischio.

Il certificato verde, infatti, non è un documento sanitario, bensì una attestazione di:

- vaccinazione anti COVID-19
- guarigione da COVID-19 entro 6 mesi
- effettuazione di test con esito negativo nelle 48 ore.

La disposizione si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Deroghe

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate NON si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti circolare del Ministero della salute.

I soggetti non obbligati possono acquisire il Green Pass anche sottoponendosi al test.

Chi deve verificare

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.

A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l'organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass.

I collaboratori di studio medico sono obbligati alla vaccinazione?

Si.

I lavoratori professionisti (medici, infermieri, fisioterapisti) hanno l'obbligo di vaccinazione e ciò vale anche per il personale amministrativo a contatto con il pubblico.

Il Decreto-legge n. 44 del 01/04/2021 ordina l'obbligo vaccinale anti-Covid sia agli esercenti le professioni sanitarie (medici, infermieri, odontoiatri, farmacisti, veterinari, psicologi, biologi, ostetrici, igienisti dentali, fisioterapisti, tecnici sanitari, ecc.) che agli operatori di interesse sanitario (personale amministrativo, assistenti alla poltrona, operatori sociosanitari, ecc.) in qualunque forma svolgano la loro attività (sia nel pubblico che nel privato).

Per i professionisti la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione.

La [circolare n. 13/2020](#) dell'Inail chiarisce che in linea generale *"nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la **presunzione semplice di origine professionale**, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari"*.

cosa fare se un dipendente dello studio medico si contagia

In caso di infezione del personale di studio il datore di lavoro sarà obbligato a dichiararlo come infortunio sul lavoro e, in caso di personale non sanitario non vaccinato, potrà rispondere di danni subiti dal personale stesso, dai colleghi e/o dall'utenza.

La vaccinazione è una misura per contenere il rischio al pari di una misura di sicurezza, conseguentemente nel caso di omissione delle misure di sicurezza obbligatorie e/o consigliate il datore di lavoro dovrà risponderne, civilmente e/o penalmente, per la violazione delle misure di sicurezza sul lavoro.

Il personale di studio non vaccinato può essere licenziato o sanzionato?

No, può solo essere sospeso fino ad avvenuta vaccinazione.

Nel caso abbia ferie pregresse, il datore di lavoro nel rispetto del contratto collettivo potrà disporre di usufruirne.

Modalità di rilascio della certificazione di esonero

La circolare [del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021](#), ha chiarito le modalità del rilascio.

Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende ed enti dei servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-sars-cov-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito.

Il certificato non deve contenere diagnosi, ma la documentazione può essere richiesta successivamente dall'azienda sanitaria all'interessato.

Il medico, nella valutazione del paziente, dovrà fare particolare attenzione alle [controindicazioni indicate dalle autorità regolatorie](#):

CARTA INTESTATA LUOGO E DATA

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita)
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____"
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione)

Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Le responsabilità del medico per falsa certificazione

Articolo 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative).

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità e punito con la reclusione da tre mesi a due anni

Articolo 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto commesso a scopo di lucro.

Il medico che emette false certificazioni ne risponde penalmente e deontologicamente.

Il medico, soprattutto quando svolge attività in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ha l'obbligo di attestare il vero riguardo i fatti caduti nella sua sfera conoscitiva nell'esercizio delle sue funzioni e tra questi rilevano, oltre alle patologie riscontrate, anche l'identità del paziente e la data della diagnosi.

Si configura il reato di cui all'art. 481 c.p. quando il giudizio diagnostico riferito dal medico si fonda su fatti, esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio medesimo, che siano non rispondenti al vero e ciò sia conosciuto da chi emette la certificazione.

Come si svolge il controllo sulla certificazione di esenzione

L'azienda sanitaria locale ha l'onere di controllare l'operato del medico.

La congruenza della decisione del medico di esonerare il cittadino dalla vaccinazione potrà essere desunta, in prima battuta, attraverso il controllo delle esenzioni di patologia già contenute nei propri archivi.

In assenza di riscontri, potrà verificare ulteriori informazioni direttamente dal paziente e/o in possesso del medico che ha emesso la certificazione.

Sarà poi il medico a dover chiarire il ragionamento logico che lo ha portato a emettere il suo giudizio.

Conseguenze deontologiche

Art. 24 del codice di deontologia medica afferma: *il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.*

COMMISSIONE CENTRALE PROFESSIONI SANITARIE n. 38 del 11/5/2015

È infondato il motivo di ricorso avverso la sanzione irrogata dall'organo di disciplina che abbia accertato il rilascio da parte dell'incolpato di certificati medici falsi in corso di accertamento penale.

Legittimamente, quindi, l'Ordine può fondare le proprie decisioni sulle risultanze dell'istruttoria svolta in sede penale, rinviando agli accertamenti espletati in ambito penalistico in merito alla sussistenza del fatto e alla circostanza che l'imputato lo abbia commesso, senza dover acquisire ulteriori elementi istruttori. In applicazione di tale orientamento, l'organo di disciplina ben può far proprie alcune risultanze del procedimento penale, dandone adeguata motivazione nel provvedimento sanzionatorio

Non sussiste alcuna relazione tra la sospensione cautelare disposta dal magistrato penale nella fase delle indagini preliminari e la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale irrogata dall'Ordine o Collegio all'esito del giudizio disciplinare, considerata la differente natura della prima (cautelare) rispetto alla seconda (sanzionatoria)

COMMISSIONE CENTRALE PROFESSIONI SANITARIE n. 43 del 21/6/2010

Va respinto il gravame proposto dal sanitario che risulti aver redatto attestazioni senza visitare il paziente, o comunque senza aver verificato la sussistenza di qualche patologia in atto, e riportanti una data successiva all' assenza del lavoratore che aveva già ripreso l'attività lavorativa.

Non è una giustificazione quella, formulata dal medico, secondo la quale aveva bensì rilasciato certificati non di malattia, ma semplicemente "anamnestici" (il paziente gli chiedeva di certificare ciò che dichiarava di aver sofferto, ogni volta - tra l'altro - di una malattia diversa).

Costituisce quindi illecito deontologico l'aver rilasciato, quanto meno per superficialità, una certificazione diversa da quelle che la normativa vigente lo autorizza a rilasciare, quando il fine del richiedente appaia ragionevolmente chiaro, ovvero giustificare la propria assenza dal lavoro
